



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaind@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaind@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaind@pec.it

Stagione Sportiva 2020/2021
Comunicato Ufficiale N° 2 del 2 Luglio 2020

**RIPRISTINATI TUTTI I SERVIZI DEL C.R. PUGLIA PER LE SOCIETÀ
GLI UFFICI RESTANO INIBITI SOLO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO**

È possibile contattare il Comitato Regionale Puglia LND dal lunedì al venerdì, nei tradizionali orari di ufficio (9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 370.1528554 ✉ d.mancini@figc.it ;
Alessandro Schirone (Vice Segretario)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699017 ✉ g.sforza@figc.it
Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi di denominazione)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di emergenza 3701528554, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 9-13/14-16.

FIRMA ELETTRONICA

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE

Con l'inizio della stagione sportiva 2020 - 2021, la FIRMA ELETTRONICA necessaria alle operazioni effettuate dal portale LND, sarà disabilitata automaticamente dal 30 giugno e dovrà essere riabilitata a partire dal 1° luglio 2020 tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni di tesseramento e iscrizioni ai campionati di competenza.

PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DEL PIN È NECESSARIO CONFERMARE (ALLA VOCE ORGANIGRAMMA - GESTIONE ORGANIGRAMMA) I DIRIGENTI CON DELEGA ALLA FIRMA, PRIMA DI TUTTO IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE LA FIGURA DEL VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SELEZIONANDO L'APPOSITA OPZIONE (FIRMA) NELLA SCHEDA DEL DIRIGENTE PER IL QUALE SI INTENDE RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE DEL PIN. UNA VOLTA CONFERMATI I DATI IMMESSI NELLA SCHEDA PERSONALE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARLI, PERTANTO SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELL'EFFETTUARE LA SOPRAINDICATA OPERAZIONE, SI RAMMENTA CHE POTRANNO ESSERE INSERITI TUTTI GLI ALTRI DIRIGENTI IN ORGANIGRAMMA TRASMETTENDO SUCCESSIVAMENTE LE VARIAZIONI CON LA PREVISTA MODALITÀ - VARIAZIONE ORGANIGRAMMA - DALL'AREA SOCIETÀ.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN

- È opportuno ricordare che la firma elettronica viene **automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell'organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. L'abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.**
- Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all'uso del menù **FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → SOSPENSIONE PIN** ha facoltà di sospende temporaneamente l'uso del PIN personale ad un dirigente della propria società, quindi disabilitare l'uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù **HOME → GESTIONE UTENTI**).

COMUNICAZIONI REGISTRO CONI

Si segnala a tutte le società che per la stagione 2020/21 nell'area riservata, sezione "Dati Societari" selezionando "Registro CONI", si devono caricare Atto Costitutivo e Statuto con le consuete modalità, **salvo per le società che lo abbiano già effettuato nelle passate stagioni in modo corretto e a cui risulti regolare l'affiliazione al Registro CONI 2019/2020.**

Si ricorda inoltre che è comunque obbligatorio inserire la figura del Vice Presidente della Società e che i documenti da caricare devono essere regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate (o con atto notarile) e quindi riportare il timbro con data di registrazione. Nel caso in cui l'affiliata non sia più in possesso dell'Atto Costitutivo, dovrà caricare solamente l'ultimo Statuto depositato. Per eventuali informazioni rivolgersi al segretario Sig.ra Mancini al n° 370/1528554.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A DELL'1 LUGLIO 2020)

Il Presidente Federale

– preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;

– ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2020/2021;

delibera

nella stagione sportiva 2020/2021, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività.

I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di due calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche. I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 20/2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI)

Oggetto: Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Provvedimento Direttoriale dell'Agenzia delle Entrate – Modello per la cessione del credito d'imposta –

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020, è stato approvato il modello di comunicazione della cessione dei crediti d'imposta per:

- Canoni di locazione relativi a botteghe e negozi, ex art. 65 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020;
- Canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ex art. 28 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

Il modello interessa, al momento, soltanto le cessioni con trasmissione diretta all'Agenzia delle Entrate da parte del soggetto beneficiario del credito d'imposta che intende cedere il credito stesso ad altro soggetto.

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello, reperibile sul sito dell'Agenzia, direttamente dal beneficiario del credito d'imposta, mediante il servizio disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa.

Il modello deve essere inviato successivamente alla data di stipula della cessione, data che va riportata nel modello stesso nell'apposito riquadro "Il cedente comunica....".

La comunicazione può essere presentata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Nel modello vanno riportati i dati del cedente (codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta) che comunica la cessione del credito stesso a soggetti terzi nonché i dati dei relativi cessionari, per consentire a quest'ultimi di fruire dei crediti medesimi.

Nel riquadro "Tipologia del credito" deve essere barrata la casella corrispondente (locazione/affitto, leasing, ecc.), indicando i mesi a cui si riferisce il credito d'imposta ed il relativo importo maturato (soltanto per credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo).

Come riportato nelle istruzioni al Modello, se è compilato il campo del mese di marzo non può essere compilato il mese di giugno 2020.

Va, poi, riportato l'importo complessivo del credito d'imposta maturato e l'ammontare del credito d'imposta ceduto che, ovviamente, non può essere superiore al credito maturato ma può, invece, essere inferiore in quanto è possibile cedere solo una parte del credito maturato.

Devono, poi, essere riportati gli estremi di registrazione dei contratti ai quali si riferisce il canone che ha dato origine al credito d'imposta ceduto. Vanno, a tale proposito, indicati la data di registrazione del contratto d'affitto, la serie, il numero e l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato, la tipologia dell'immobile (C = non abitativo) e il canone annuo. Nel relativo riquadro devono essere indicati il codice fiscale del cessionario, la data della cessione e l'importo del credito ceduto.

La singola comunicazione può riguardare solo una delle due tipologie di credito d'imposta e, pertanto, qualora si rendesse necessario comunicare la cessione di entrambe le tipologie di credito, dovranno essere compilate e presentate due distinte comunicazioni.

Il cessionario può utilizzare il credito d'imposta con le stesse modalità previste per il cedente.

Con il Mod. F24 – non è ancora disponibile il codice tributo – la compensazione scatta a partire dal giorno lavorativo successivo alla trasmissione della comunicazione di cessione da parte del cedente, previa accettazione da parte del cessionario che deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate mediante funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia stessa.

Nella compensazione non si applicano i limiti annui di un milione di euro per il 2020.

Va, infine, ricordato che i cessionari possono, a loro volta, cedere il credito d'imposta acquisito entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID

ISCRIZIONI S.S. 2020-2021: TASSE RIDOTTE CON L'INTERVENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

In occasione dell'ultima riunione di Consiglio Direttivo svoltasi l'11 giugno 2020, la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato di assegnare il **Contributo Straordinario Covid** in favore di tutte le Società dilettantistiche che si iscriveranno ai rispettivi campionati regionali per la stagione sportiva 2020-2021.

Si tratta di un gesto di grande responsabilità da parte del Presidente della LND, Cosimo Sibilia, che ha preso atto del danno arrecato alle società sportive nei mesi di forzata inattività causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, e compreso che la volontà di tornare a giocare doveva necessariamente essere sostenuta da una forma importante di aiuto economico.

La somma complessiva di **€ 173.200,00** stanziata dalla Lega Nazionale Dilettanti in favore del calcio dilettantistico pugliese consentirà all'intero movimento regionale di ripartire senza accusare ulteriori contraccolpi, favorendo altresì la ripresa dell'attività ufficiale in tempi ancora più rapidi.

Un ulteriore segnale di vicinanza della LND nei confronti delle Società dilettantistiche e giovanili è dato dalla riduzione della **quota assicurativa per ciascun tesserato**, che nella s.s. 2020-2021 passa da € 29,00 a **€ 27,00**.

In attesa di ricevere raggugli circa l'eventuale storno delle quote assicurative di FIGC-SGS al fine di poter intervenire anche sulle iscrizioni ai campionati giovanili, si fa presente che il Contributo Straordinario Covid verrà suddiviso per categoria come evidenziato di seguito:

CATEGORIA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID – LND
ECCELLENZA	1.500,00
PROMOZIONE	1.200,00
PRIMA CATEGORIA	1.000,00
SECONDA CATEGORIA	800,00
TERZA CATEGORIA	500,00
JUNIORES PURE	500,00
CALCIO A 5 SERIE C1	500,00
CALCIO A 5 SERIE C2	300,00
CALCIO A 5 FEMMINILE	300,00

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S. 2020 - 2021

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2020/2021.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 23 Giugno 2020, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2020/2021, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2001 e 1° Gennaio 2002.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2000.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva**.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	2001	1	2002
PROMOZIONE	2	2001	1	2002
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	2001	1	2002
PRIMA CATEGORIA	1	2000		
SECONDA CATEGORIA	1	2000		
COPPA PUGLIA	1	2000		
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO			

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1ª - 2ª categoria, Campionato Provinciale di 3ª categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 2 Luglio 2020.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci